

Finanziamento - asserita usurarietà - obbligatorietà della polizza assicurativa - inclusione dei costi assicurativi nel TAEG - comparazione dei costi – fattispecie (cod. pen., art. 644).

Qualora l'intermediario abbia offerto al cliente una comparazione dei costi e del TAEG, sia inclusivi sia non inclusivi della polizza assicurativa, può ritenersi superata la presunzione circa l'obbligatorietà della polizza. (FP)

FATTO

La ricorrente afferma di aver stipulato in data 9 dicembre 2015 un contratto di prestito personale per l'importo richiesto di € 11.000,00 (totale da rimborsare: € 14.546,16). Nello specifico, il contratto prevedeva un TAN del 10,90% ed un TAEG del 12,73% (taeg che, includendo il premio assicurativo, diventava, come da espressa previsione contrattuale, pari al 17,80%), con obbligo di rimborso della somma mediante il pagamento di n. 42 rate da € 344,69. Ciò premesso, lamenta l'usurarietà del finanziamento nonché l'erronea indicazione del TAEG a causa della mancata inclusione nel parametro dei costi assicurativi, indicati in contratto in misura pari a € 825,86. In particolare, la ricorrente rileva una difformità tra il taeg dichiarato in contratto (pari al 12,73% e al 17,80% includendo i costi assicurativi) e il taeg risultante dal modulo Secci abbinato al contratto, che la ricorrente afferma essere pari al 12,71% (senza includere i costi assicurativi) e al 17,77% (includendo i costi assicurativi). Afferma, inoltre, che, come emerge dalla perizia di parte allegata in atti, il TAEG reale del finanziamento avrebbe dovuto essere pari al 18,75%, sussistendo, in merito alla polizza assicurativa, chiari elementi di fatto da cui poter desumere la natura obbligatoria della stessa, nonostante la sua indicazione in contratto come "facoltativa". La ricorrente afferma, infine, che il taeg effettivamente applicato al finanziamento, pari al 18,75%, superava il tasso soglia anti usura rilevato dalla Banca d'Italia per il trimestre di riferimento (in specie, quarto trimestre 2015) e per la classe di operazioni della specie, determinando l'usurarietà ab origine del finanziamento. Invoca, dunque, l'applicazione contestuale dei commi 6 e 7 dell'art. 125 bis TUB e, dunque, del tasso sostitutivo previsto per legge. Insoddisfatta dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario, la ricorrente presenta ricorso all'Arbitro. L'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo: - la natura facoltativa delle polizze acquistate dalla ricorrente, evidenziando che tale facoltatività è stata resa nota in maniera inequivocabile alla cliente sia durante il colloquio preliminare all'istruttoria della richiesta di credito da parte degli addetti alla rete vendita, sia attraverso la documentazione contrattuale, la quale indica espressamente tale adesione come "opzionale"; - la sussistenza di alcuni indici ritenuti decisivi per concludere nel senso della natura di polizza non connessa al finanziamento e, dunque, facoltativa; - la circostanza che è stata offerta al cliente una comparazione dei costi totali del credito includendo o meno i premi assicurativi, indicando nel modulo Secci nonché nel "prospetto delle condizioni finanziarie" un TAEG del 12,73% (calcolato escludendo i premi relativi alle coperture assicurative facoltative) e un TAEG del 17,80% (comprensivo dei premi assicurativi), in ottemperanza alle previsioni delle "Disposizioni di Trasparenza" (Sezione XI, par. 2-bis); - sulla legittimità del TEG applicato al contratto, premesso che il TEG è il fattore impiegato per verificare l'usurarietà delle operazioni di credito, la circostanza che il prestito personale de quo è stato sottoscritto in data 9 dicembre 2015 ed erogato con un TEG pari al 15,26%, essendo dunque "classificato nella categoria delle operazioni "Crediti personali", il cui tasso soglia, relativamente al

TEGM, era pari, nel periodo di validità dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2015, al 17,500%”. - da ultimo, in relazione alla pretesa di ristoro delle spese di assistenza difensiva, rileva l'infondatezza di tale richiesta, stante il carattere stragiudiziale della procedura innanzi all'ABF e non prevedendo il presente procedimento alcun obbligo di assistenza professionale. Conclude, infine, chiedendo il rigetto integrale delle pretese avanzate dal ricorrente. L'intermediario, nell'integrare le controdeduzioni e a confutazione della presunzione di obbligatorietà dell'assicurazione prospettata dal ricorrente, produce copia di n. 5 finanziamenti concessi ad altrettanti clienti della Banca aventi il medesimo merito creditizio della ricorrente, a condizioni economiche praticamente identiche a quelle applicate alla stessa e senza adesione alla polizza assicurativa. In sede di repliche alle controdeduzioni, la ricorrente, nell'insistere nell'accoglimento delle pretese avanzate in sede di domanda, ribadisce l'esistenza di alcuni chiari indici che militano in favore di una qualificazione della polizza assicurativa stipulata come obbligatoria, al di là della sua indicazione in contratto come facoltativa. Afferma, poi, che l'intermediario, con l'integrazione alle controdeduzioni, non ha dimostrato alcunché, poiché il fatto che questi abbia offerto condizioni economiche simili a soggetti aventi il medesimo merito creditizio del ricorrente, senza richiedere contestualmente la stipula della polizza assicurativa, è una condizione che, considerata da sola, assume il rango di mera presunzione che non basta a superare la sussistenza di elementi di fatto che qualificano la polizza come obbligatoria. Nel riportarsi integralmente a quanto già argomentato nelle precedenti memorie difensive, l'intermediario, con ulteriori contro repliche, insiste nella richiesta di integrale rigetto delle pretese fatte valere dalla ricorrente, sottolineando di aver prodotto, in sede di integrazione alle controdeduzioni, copia di alcuni finanziamenti concessi a clienti aventi il medesimo merito creditizio della ricorrente.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la verifica circa l'asserita illegittima indicazione contrattuale del TAEG applicato ad un contratto di prestito personale; in particolare, la ricorrente lamenta la mancata inclusione nel TAEG dei costi assicurativi. La ricorrente lamenta altresì l'usurarietà del finanziamento per l'avvenuto superamento della soglia prevista ai fini anti usura per il trimestre di riferimento. Quanto alla presunta illegittima indicazione contrattuale del TAEG applicato al finanziamento, si rappresenta che dalla documentazione contrattuale in atti emerge che l'intermediario ha offerto al cliente una comparazione del taeg applicato al finanziamento; in specie, il contratto prevede una doppia indicazione del TAEG, il primo (pari al 12,73%) calcolato escludendo i premi relativi alle coperture assicurative facoltative, il secondo (pari al 17,80%) calcolato includendo i premi assicurativi in ottemperanza alle Disp. di Trasparenza – Sez. IX par. 2 bis – benché l'adesione alle coperture sia facoltativa. In tal modo risulta documentato uno degli elementi di prova contraria richiesti dal Collegio di Coordinamento al fine di contrastare il valore probatorio degli indici fattuali richiamati dalla ricorrente, ossia quello di aver proposto alla cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza. E invero, il Collegio di Coordinamento, nelle decisioni nn. 10617, 10620 e 10621 del 12 settembre 2017, ha espresso il seguente principio di diritto: per contrastare il valore probatorio delle presunzioni circa la obbligatorietà della polizza assicurativa “la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando ... - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG), con o senza polizza”. Pertanto, alla luce delle predette pronunce, sembra che gli indici presuntivi da cui desumere la sussistenza di un rapporto di connessione particolarmente elevato tra polizza e finanziamento e, quindi, l'obbligatorietà della polizza, possono ritenersi superati qualora l'intermediario finanziatore documenti di aver proposto al cliente una

comparazione dei costi (e del TAEG), con o senza polizza, come accaduto nel caso di specie. Inoltre, quanto alla difformità prospettata dalla ricorrente tra l'indicazione del TAEG rinvenibile in contratto e quella riportata nel modulo Secci abbinato, si rappresenta che in realtà la ricorrente produce due diverse copie del modulo Secci, una delle quali – in specie quella che riporta il taeg nella misura del 12,71% e 17,77%-, sembrerebbe presumibilmente riferirsi ad un diverso finanziamento. Non si è in grado, dunque, di affermare che vi siano difformità tra il taeg indicato in contratto e quello indicato nel modulo Secci ad esso abbinato. Per completezza, infine, si rileva che questo Arbitro ha provveduto ad effettuare il ricalcolo del TAEG che, includendo le due polizze previste in contratto per un totale di € 825,86, si attesta approssimativamente al 17,57%, a fronte di un'indicazione contrattuale del 17,80%. Quanto alla presunta usurarietà del finanziamento occorre rilevare preliminarmente che la domanda, come posta dalla ricorrente, risulta imprecisa nei termini di formulazione. In particolare, la ricorrente pare raffrontare il TAEG asseritamente applicato al finanziamento (18,75%) e ricalcolato in base alla relazione peritale allegata agli atti dalla ricorrente, con la soglia prevista per il trimestre di riferimento (pari al 17,500%), anziché riferirsi correttamente al TEG, circostanza peraltro evidenziata dallo stesso intermediario in sede di controdeduzioni. In ogni caso, il TEG del contratto, includendovi la polizza a protezione del credito, non eccede la soglia prevista. Il ricorso pertanto non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.